



## SETTORE TUTELA TERRITORIO

### UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

**OGGETTO:** aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale – **S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.** con sede legale in Alba ed impianto sito nel Comune di Sommariva del Bosco, Fraz. Agostinassi – Loc. Grangia 19.  
L. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Attività: 5.3. b** *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*

*- trattamento biologico,*

*- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al co-incenerimento. (...);”*

(Rif. Pratica n. 08.02/140)

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che

- con provvedimento n. 26 del 7/1/2014 la **S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.** con sede legale in Alba, Piazza Risorgimento n. 1 ed impianto sito nel Comune di Sommariva del Bosco, Fraz. Agostinassi – Loc. Grangia 19, ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'attività IPPC: **“5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno”** rilasciata con la Determinazione del Responsabile del Settore n. 277 del 28/3/2008 e s.m.i.;
- in data 28/11/2014 con provvedimento n. 3587, la Provincia ha approvato il protocollo di campionamento analisi e valutazione dei risultati in relazione di cui al CSS prodotto in forza del provvedimento integrato ambientale avviando, in tal modo, una procedura sperimentale fino al 31/12/2015 e, contestualmente, ha prorogato ex lege la scadenza

del succitato provvedimento, sino al **31/12/2026**, in forza dell'art. 29-octies, commi 3, lett. b) e 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in data 19/6/2017, con provvedimento dirigenziale. n. 2643, è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/14 introducendo le modifiche non sostanziali assentite a far data dal rilascio ed è stata approvata la Procedura di campionamento, analisi e valutazione dei risultati del CSS "rifiuto" (l'istruzione operativa **-7.5-19 rev. 4 del 29/3/2017**) ed il Piano di monitoraggio e controllo – Rev. Feb 2017;
- in data 29/12/2017 è pervenuta al protocollo n. 97924, la nota con la quale, in ossequio alle prescrizioni impartite nel provvedimento di aggiornamento, la Ditta S.T.R. Srl ha inviato la relazione riassuntiva dei risultati di indagine evidenziando quanto segue:
  - le criticità che emergono sulla concentrazione dei metalli nel CSS è imputabile alla FSL e conseguentemente il limite posto all'utilizzo dei rifiuti speciali in addizione non superiore al 50% può comportare rispetto agli anni passati valori maggiori su determinati metalli;
  - si potrebbe ovviare a questa criticità innalzando i limiti del Cromo e Nichel al di sopra del valore previsto dal DM 22/13, che, in base ai dati disponibili, paiono correlati alla frazione secca e quindi senza possibilità di "correzione" tecnica in fase di processo;
  - l'eccessiva vicinanza tra i valori medi riscontrati ed il limite 2 imposto sul Cadmio suggerisce prudenza nella definitiva adozione del limite;
  - è necessario un aggiornamento del tavolo tecnico esteso a tutti i produttori della provincia di Cuneo, unitamente agli Enti di controllo, per un confronto complessivo ed al fine di porre le dovute basi per consentire una fase di produzione del CSS che tenga in considerazione;
- in data 9 marzo 2018 si è riunito il tavolo tecnico, appositamente convocato dalla Provincia, tra i produttori, l'utilizzatore del CSS ed ARPA, nel corso del quale il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha presentato gli esiti del primo anno di applicazione della nuova procedura e si è pronunciato circa le richieste dei produttori e dell'utilizzatore, ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche alla procedura. In sintesi:
  - prescrivere ai produttori la formazione di campioni composti di FSL e rifiuti speciali temporalmente allineati con il CSS in produzione, per gli approfondimenti necessari in caso di non conformità accertata sul CSS;
  - snellire la mole di analisi, eliminando la ripetizione del contro campione per l'accertamento della non conformità, vista la scarsa significatività dimostrata nel corso degli anni da tale approccio;
  - aggiornare il PMC sulla base di quanto richiesto;
  - non si ritengono accettabili le richieste di modifica dei limiti.

Le risultanze del tavolo sono riassunte in apposito verbale disponibile agli atti e le valutazioni e le richieste del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo sono state riassunte nel parere trasmesso in data 19 marzo (prot. ARPA 23922) e, con nota prot. n. 23769 del 26/3/2018, inviato dalla Provincia ai produttori e all'utilizzatore, chiedendo di formulare eventuali osservazioni nel termine di 15 giorni;

- in data 11 aprile 2018, è pervenuta una nota, a firma congiunta dei tre produttori, con la quale, in relazione al succitato parere, viene precisato quanto segue:
  - si chiede di non eliminare la ripetizione sul contro campione e si è disponibili ad incrementare i controlli estendendoli a FSL e rifiuti speciali per l'individuazione della criticità;

- si chiede di estendere l'elaborazione statistica su più lotti, come già effettuato per il cadmio, anche ad altri metalli che presentano criticità, allineandosi in tal senso alle disposizioni del DM 22/13;
  - si chiede di comprendere quali azioni verrebbero intraprese qualora venisse accertato che la non conformità è imputabile alla FSL del rifiuto urbano, stante anche il limite imposto dalle autorizzazioni che non consentono di aggiungere plastiche in percentuali maggiori del 50%;
  - si chiede l'allineamento dei protocolli in ordine alla necessità o meno di ridurre il lotto per l'effettuazione delle analisi in caso di non conformità accertata;
- il Dipartimento provinciale dell'ARPA, in proposito esprime parere tecnico con nota prot. n. 37559 del 2/5/2018, affermando che:
- non si ravvisano criticità al proseguimento degli accertamenti analitici sul contro campione a seguito di non conformità, ferma restando l'attivazione delle verifiche sulla FSL e sui rifiuti speciali sin dalla prima non conformità e la possibilità di effettuare controlli di parte pubblica già al primo livello di non conformità;
  - non ritiene accoglibile la richiesta di estendere la media statistica a più lotti prevista per il cadmio, ad altri metalli ed evidenzia che la questione relativa a quali provvedimenti adottare in caso di non conformità imputabile alla frazione secco-leggera (quindi al rifiuto urbano) *"potrà essere discussa in occasione del successivo incontro tecnico convocato dall'Autorità competente Provincia di Cuneo, nel corso del quale saranno presentati i risultati delle analisi del CSS di parte pubblica campionato c/o i 4 gestori nel corso del 2017"*;
- in data 6/8/2018 con nota prot. n. 69861, il Dipartimento provinciale dell'ARPA trasmette gli esiti del controllo di parte pubblica da cui emerge quanto segue:
- le analisi hanno rilevato il superamento dei limiti di Cromo, Nichel e Antimonio sul CSS dell'utilizzatore finale e dei limiti di Cromo e Nichel su uno dei produttori, lo stesso che aveva evidenziato il contributo più elevato in termini di Cromo e Nichel sulla miscela complessiva del CSS prodotto ed utilizzato nell'anno 2017;
  - è emerso il superamento del limite di Rame sul CSS prodotto da un altro produttore di CSS, mentre il CSS del terzo gestore ha evidenziato la piena conformità ai limiti;
  - il grado di accordo nei risultati tra analisi di parte pubblica e quelle private è risultato accettabile per tre dei quattro gestori. È tuttavia necessario lo svolgimento della prevista seconda fase del circuito interlaboratorio iniziato nell'anno 2016, finalizzato in particolare al tema della triturazione del campione. La granulometria del materiale analizzato, così come le modalità di pre-trattamento dei campioni, potrebbero infatti giustificare i risultati discordanti rinvenuti per il parametro Rame;
  - si confermano le criticità già evidenziate nel 2017 per i parametri Cromo e Nichel nel rispetto dei relativi standard qualitativi. Eventuali modifiche nei limiti, possibili vista la natura refrattaria di tali metalli, andranno tuttavia valutate alla luce degli approfondimenti analitici assegnati al produttore maggiormente critico in questo senso, così come delle analisi Arpa sui campioni recentemente prelevati di FSL e plastiche.
  - risulta necessario che l'utilizzatore finale del CSS registri, insieme ai quantitativi di CSS provenienti dai singoli fornitori, anche i lotti di appartenenza, in modo da poter ricostruire con maggiore certezza la composizione dei lotti mensili incrementati presso la cementeria;

- in data 18/7/2018 si è svolto il tavolo di confronto sulla tematica del CSS a cui hanno partecipato i funzionari della Provincia, del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo, un rappresentante della Ditta S.T.R. Srl ed un rappresentante del Laboratorio Neosis, i cui esiti sono stati riassunti in apposito verbale;
- con nota prot. n. 88949 del 6/12/2018, la Provincia ha trasmesso la presentazione illustrata dai funzionari del Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed un documento di sintesi, redatto dal medesimo Dipartimento, a seguito delle conclusioni emerse in occasione del tavolo tecnico che ha avuto luogo il giorno 3 dicembre 2018, chiedendo ai gestori ed all'utilizzatore del CSS di provvedere ad aggiornare le procedure di campionamento, analisi e valutazione di conformità, secondo i criteri indicati nel documento di sintesi;
- in data 17/12/2018, è pervenuta al protocollo n. 92108, la relazione tecnica di riscontro in ottemperanza al verbale di prescrizione asseverata adottato dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo nel corso dei controlli di parte pubblica, effettuati presso l'impianto, inviata dalla ditta S.T.R. Srl. Dagli approfondimenti eseguiti emerge che parte delle criticità inerenti l'elevato contenuto di metalli nel CSS è imputabile ai rifiuti assimilabili agli urbani raccolti con circuito dedicato e provenienti dai comuni di Alba, Santo Stefano Belbo e Cherasco, che concorrono a costituire la frazione-secco leggera. Le misure che la S.T.R. Srl intende adottare per ovviare alle criticità riscontrate sono riassunte come segue:
  - gestione separata del flusso dei rifiuti assimilati da utenze non domestiche dei succitati comuni che, in ingresso all'impianto, verrà stoccato preventivamente e avviato a trattamento, al termine della lavorazione della restante parte dei rifiuti consortili;
  - allestimento di cumuli separati della frazione secco-leggera derivante dai suddetti rifiuti nel corso del processo di biossidazione, contraddistinti da idonea segnaletica (andana dedicata);
  - al completamento dell'andana dedicata, caratterizzazione analitica secondo i criteri stabiliti nella procedura istruzione I-7.5-19 Rev. 7 del 30/1/19 e s.m.i. per il combustibile solido secondario, i rifiuti speciali e la frazione secco-leggera;
  - qualora dagli esiti della succitata caratterizzazione dovessero emergere criticità invio dei rifiuti a impianto autorizzato;
- in data 4/2/2019 è pervenuta al protocollo n. 7611, da parte della ditta S.T.R. Srl, la procedura I-7.5-19 rev.7 del 30/1/2019. modificata secondo i criteri condivisi;

**ritenuto** che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale e che, pertanto, risulta necessario modificare gli allegati tecnici 1 e 2 del provvedimento n. 26 del 7/1/2014 con l' **allegato 1 – aggiornamento 2** e con l'**allegato 2 – aggiornamento 2 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

#### **visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs 59/05;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. n. 447 del 20 ottobre 1998;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/15/UE relativa alle emissioni industriali(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 di riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso** altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 34 del 06/05/2016;

**visto** l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**visti** gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

## DISPONE

**1) di aggiornare, per le motivazioni tutte espresse in premessa**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, valida sino a tutto sino a tutto **31/12/2026**, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnovata con provvedimento n. 26 del 7/1/2014., già precedentemente aggiornata con provvedimento dirigenziale. n. 2643 del 19/6/2017, in capo alla Società Trattamento Rifiuti S.T.R. Srl con sede legale in Alba, Piazza Risorgimento 1 – P. IVA 02996810046 - per l'impianto sito nel Comune di Sommariva del Bosco, Fraz. Agostinassi – Loc. Grangia 19, per l'esercizio delle attività IPPC:

**5.3. b** *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*  
*- trattamento biologico,*  
*- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al co-incenerimento. (...);”*

**2) di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni**, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 –aggiornamento 2 - e 2 -aggiornamento 2 - quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;**

**3) di dare atto** che il campionamento, l'analisi e la valutazione di conformità del CSS sono assoggettati alla istruzione **I-7.5-19 rev.7 del 30/1/2019**, pervenuta al 4/2/2019 al protocollo n. 7611;

**4) di dare atto che, a decorrere dal corrente anno la relazione di verifica dello stato di applicazione della procedura** di campionamento analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS “rifiuto” **deve essere parte integrante della relazione ambientale da inviare entro il 30 aprile di ogni anno;**

**5) di dare atto** che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti di cui al presente provvedimento è **ricompreso** nella polizza fideiussoria n. 253085262 del 2.3.2015 e s.m.i., stipulata con la Allianz Assicurazioni S.p.A con sede legale in Trieste, Largo Ugo Inneri n. 1- P.IVA 05032630963 - e, per essa, con l'Agenzia principale di Alba, Piazza Cristo Re 15/B ed accettata dalla Provincia con provvedimento n. 2471 del 16/6/2015;

**6) di disporre** la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Sommariva del Bosco, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN2 di Alba, all'Associazione Ambito Cuneese di Fossano ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte

**7) di rammentare** che, in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- 8) **di dare atto** che la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 9) **di stabilire** che il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 10) **di dare infine atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

- **EVIDENZIA** -

- che, nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'Arpa - Dipartimento di Cuneo - ed al Sindaco del Comune di Villafalletto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs 128/2010;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE

Dott. Luciano FANTINO

**Funzionario estensore**

P.I. Ivana Petti

**ALLEGATO TECNICO 1  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
Aggiornamento 2  
STR S.r.l.**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>UBICAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) ..</b>	<b>3</b>
<b>IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI (OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 E D8 ED OPERAZIONI DI RECUPERO R13, R12, R3, R4 DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06) .....</b>	<b>3</b>
<b>CICLO DI LAVORAZIONE (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>3</b>
<b>RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DI OGNI METODO DI TRATTAMENTO (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>3</b>
<b>BILANCIO DI MATERIA E RIFIUTI DERIVANTI DAL CICLO DI LAVORAZIONE (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>3</b>
<b>CONFRONTO CON LE MTD (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>4</b>
<b>PRESCRIZIONI GENERALI (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>4</b>
<b>PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO E VALORIZZAZIONE RIFIUTI (AGGIORNATO) .....</b>	<b>4</b>
<b>PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>8</b>
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17) .....</b>	<b>8</b>

**UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17)..... 8**

**EMISSIONI SONORE (INVARIATO RISPETTO AL PROVVEDIMENTO 2643 DEL 19/6/17)..... 8**

## **PREMESSA**

L' impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani, raccolti a valle della raccolta differenziata, nel bacino n. 8 "Albese – Braidese", sito nel Comune di Sommariva del Bosco in frazione Agostinassi, Regione Grangia n. 19, attualmente in esercizio, a suo tempo, ha ottenuto, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1013 del 31/12/2002, positivo giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio. Le attività di gestione/avviamento controllato hanno avuto inizio nel novembre 2005.

Con provvedimento n. 277 del 28/03/2008, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale successivamente rinnovata con provvedimento n. 26 del 20/2/2014.

In data 11/3/2013, a seguito di un periodo di sperimentazione, la STR Srl ha comunicato l'avvenuta completa installazione ed attivazione dell'impianto denominato "Rocket", deputato alla trasformazione della frazione secco-leggera in combustibile solido secondario (CSS).

In data 28/11/2014, con provvedimento n. 3587, la Provincia ha approvato il protocollo di campionamento, analisi e valutazione dei risultati in relazione al CSS prodotto di cui al provvedimento integrato ambientale avviando in tal modo un procedura sperimentale fino al 31/12/2015 e, contestualmente, ha prorogato ex lege la scadenza del succitato provvedimento, sino al **31/12/2026**, in forza dell'art. 29-octies, commi 3, lett. b) e 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In data 19/6/2017, con provvedimento dirigenziale. n. 2643, è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 26/14, con le modifiche non sostanziali assentite a far data dal rilascio, e sono stati approvati la Procedura di campionamento, analisi e valutazione dei risultati, di produzione del CSS "rifiuto"( l'istruzione operativa -7.5-19 rev. 4 del 29/3/2017) ed il Piano di monitoraggio e controllo – Rev. Feb 2017.

**UBICAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

**IMPIANTO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI (OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D15 E D8 ED OPERAZIONI DI RECUPERO R13, R12, R3, R4 DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DELLA PARTE IV DEL D.LGS 152/06)**

Attività 5.3. b: *"Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al*  
*- trattamento biologico,*  
*- pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento ed al co-incenerimento. (...)"*;

**Ciclo di lavorazione** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

Relazione tecnica descrittiva di ogni metodo di trattamento  
(invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

**Bilancio di materia e rifiuti derivanti dal ciclo di lavorazione**  
(invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

**Confronto con le mtd** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)**Prescrizioni generali** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)**Prescrizioni specifiche per l'esercizio e la gestione dell'impianto di pretrattamento e valorizzazione rifiuti** (aggiornato)

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, solo se compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. l'impianto è descritto nella **planimetria generale impianto rev. 4 – maggio 2017** allegata alla nota prot. n. 880 del 15/5/2017; ogni variazione delle strutture e della dislocazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia e al Dipartimento provinciale dell' A.R.P.A. di Cuneo;
2. **la capacità nominale della sezione meccanica e di stabilizzazione** è pari a 58.500 MG/annui; **la potenzialità nominale di trattamento della sezione del macinatore** può produrre **20.000 MG/annui di CCS da destinare al cementificio** (10.000 MG/annui per ciascun singolo turno di lavoro di 6 ore/gg);
3. i **rifiuti in ingresso** all'impianto sono i rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e i rifiuti speciali necessari ad arricchire la frazione secco-leggera per la produzione di CSS sono dettagliati nella sottostante tabella n. 1 :

**Tabella n. 1**

Rifiuto	CER	Quantitativo annuo in ingresso (MG)	Capacità di stoccaggio (MG)	Tempo permanenza
Rifiuti urbani	20 01 99 20 03 01 20 03 02 20 03 07 20 03 99	58.500	250	24 ore
Rifiuti speciali non pericolosi	19 12 04 19 12 12 15 01 02 19 12 10 *	8000 **	200	30 giorni

\*= il CER 19.12.10 è contemplato al solo fine di consentire di riprocessare il CSS in casi di carichi respinti da parte dell'utilizzatore finale.

\*\* il quantitativo pari a 8000 (MG) è da intendersi riferito alla potenzialità dell'impianto ed è soggetto alla prescrizione n. 20

4. i rifiuti prodotti devono rispettare le condizioni del deposito temporaneo di cui all'art 183, c. 1, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., fermo restando il pieno rispetto delle prescrizioni previste dalle MTD per le modalità di stoccaggio, per il contenimento delle emissioni odorose ed in osservanza delle disposizioni previste per la prevenzione degli incendi. Lo stoccaggio può avvenire in cumuli di altezza inferiore a 3,5 m confinato da strutture mobile

- tipo new jersey” che garantiscano in ogni caso l’ispezionabilità. Situazioni di fermo degli impianti di destinazione devono essere preventivamente comunicati alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell’ARPA di Cuneo;
5. al fine di consentire un’agevole ispezione da parte degli Organi di controllo, deve essere posizionata adeguata cartellonistica sia verticale che orizzontale, identificativa dei rifiuti nelle varie fasi di processo e devono essere garantite le aree di ispezione e di manovra per i mezzi;
  6. i rifiuti urbani in ingresso all’impianto devono provenire esclusivamente dal territorio della Provincia di Cuneo – salvo motivate deroghe - e si intendono raccolti a valle dei sistemi di raccolta differenziata;
  7. è vietato il conferimento all’impianto di rifiuti su cui è possibile effettuare il recupero di materia;
  8. sempre al fine di contenere la diffusioni di odori molesti è necessario garantire il mantenimento in depressione dei locali quando all’interno sono presenti rifiuti, compresi i giorni festivi in cui l’impianto non è in funzione;
  9. le fasi di conferimento e ricezione devono essere condotte in modo da contenere la diffusione di polveri ed odori. Allo scopo occorre responsabilizzare il personale preposto per la conduzione di tale fase del processo affinché controlli le operazioni scarico, la gestione delle porte di apertura per ridurre al minimo i tempi di apertura e la conseguente fuoriuscita di odori e polveri, nonché un’adeguata ed efficace manutenzione. In ogni caso, anche nel corso dell’apertura deve essere garantito il mantenimento in depressione al fine di contenere la fuoriuscita di emissioni odorose
  10. i rifiuti urbani ricevuti giornalmente devono essere in quantità compatibile con le capacità di lavorazione dell’impianto e comunque deve essere garantito il trattamento nelle 24 ore successive al ricevimento dei rifiuti conferiti e deve essere mantenuto in funzione il ricambio delle arie fino a quando nelle sezioni dell’impianto sono presenti rifiuti. Qualunque anomalia al riguardo e/o eventuale impossibilità contingibile di soddisfare tale prescrizione deve essere tempestivamente comunicata agli Organi di controllo. Le 24 ore sono derogabili ad un massimo di 48 ore per le operazioni di manutenzione ordinaria della piattaforma che devono essere annotate su apposito registro;
  11. i rifiuti assimilati agli urbani provenienti dai Comuni di Alba, Santo Stefano Belbo e Cherasco, che concorrono a costituire la frazione secco leggera, sono assoggettati a quanto segue:
    - gestione separata del flusso dei rifiuti assimilati da utenze non domestiche dei succitati comuni che, in presso all’impianto verrà stoccato preventivamente e avviato a trattamento, al termine della lavorazione della restante parte dei rifiuti consortili;
    - allestimento di cumuli separati nel processo di biossidazione, contraddistinti da idonea segnaletica (andana dedicata);
    - caratterizzazione analitica secondo i criteri stabiliti nella procedura I-7.5-19 rev. 7 del 30/1/2019 – per il combustibile solido secondario, i rifiuti speciali, la frazione secco-leggera al completamento dell’andana;
    - invio dei rifiuti a impianto autorizzato qualora dagli esiti della succitata caratterizzazione dovessero emergere criticità;
  12. il processo deve essere condotto in modo da assicurare la stabilità biologica della frazione di rifiuti destinati alla messa a dimora in discarica e la valorizzazione della frazione destinata al recupero energetico presso terzi;
  13. le fasi di ricevimento stoccaggio triturazione e vagliatura devono essere condotte attenendosi alle modalità indicate nelle previsioni di progetto. Ogni modifica ad attrezzatura o parte di esse deve essere preventivamente comunicata alla Provincia e, se del caso, espressamente assentita;
  14. per quanto riguarda il processo di stabilizzazione biologica sono da osservarsi le previsioni progettuali in ordine alle tempistiche, ai controlli in continuo ed alla conduzione del processo (formazione delle andane, rivoltamenti, ecc). In particolare, durante tale processo

- deve essere assicurata, sull'intera massa dei rifiuti, la permanenza, per almeno 3 giorni a 55°C; la fase di bioossidazione non può avere durata inferiore a 21 giorni;
15. i rifiuti in uscita dalla bioossidazione e destinati alla discarica devono possedere un indice di respirazione dinamico inferiore a 1000 mg O<sub>2</sub>/KgVS/h. L'indice deve essere calcolato come media annua di almeno 4 campioni e con tolleranza, su singolo campione, non superiore al 20%. La fase di maturazione prevista in progetto è propedeutica al raggiungimento del valore di Indice di Respirazione richiesto e non si rende necessaria se il medesimo viene raggiunto con la sola fase di bioossidazione;
  16. al fine di contenere lo sviluppo di odori molesti tutti i rifiuti derivanti dal trattamento (ad eccezione dei metalli ferrosi e non ferrosi) devono essere posti in locali confinati oppure stoccati in cassoni e/o contenitori dotati di chiusura;
  17. la frazione secco-leggera è sottoposta a essiccazione all'interno del capannone di bioossidazione: essa è depositata in andane la cui geometria è a sezione trapezoidale di altezza media di 3,25 m, base maggiore di 6 m e base minore di 2,5 m, corrispondente a circa 13,5 mq. **Il gestore deve informare la Provincia ed il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo se il numero di andane, complessivamente presenti nel capannone (FSL + FOS) raggiunge le 7 unità e, contestualmente, deve indicare i provvedimenti che intende mettere in atto affinché il numero di andane pari a 7 non venga oltrepassato;**
  18. nel capannone di bioossidazione deve essere garantita la separazione tra frazione secco-leggera e frazione organica e deve essere apposta idonea cartellonistica;
  19. la frazione secco-leggera prodotta dall'impianto deve possedere le caratteristiche stabilite nelle omologhe contrattuali degli impianti di valorizzazione energetica cui è destinata. E' sempre vietato il conferimento in discarica di tale frazione, fatta salva la richiesta di deroga motivata da cause di forza maggiore, contingibile ed urgente da autorizzare caso per caso;
  20. la trasformazione della frazione secco-leggera in Combustibile Solido Secondario, tramite processo di ultramacinazione, previa aggiunta di rifiuti speciali, deve avvenire nel rispetto delle previsioni progettuali;
  21. è consentita l'addizione al rifiuto essiccato di rifiuti speciali, indicati in Tabella 1 proveniente da utenze selezionate, la cui caratterizzazione è assoggettata a quanto indicato nella Istruzione I-7.5-19 rev. 7 del 30/1/2019, richiamata nel presente provvedimento. Il quantitativo di rifiuti **speciali addizionato nella sezione del macinatore Rocket alla frazione secco-leggera non deve superare il 50% misurato in ingresso al Rocket;** scopo dell'addizione è quello di migliorare l'aspetto qualitativo del rifiuto destinato a recupero energetico e deve comunque essere garantita la priorità sancita dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I rifiuti possono essere addizionati soltanto al termine dell'espletamento delle procedure di omologa e di controllo indicate nella citata procedura;
  22. quando si verificano sospensioni prolungate nei ritiri di CSS, da parte dell'utilizzatore e si sia completata la capacità di stoccaggio assentita, il proponente deve rallentare o sospendere i ritiri di rifiuti speciali;
  23. l'addizione dei rifiuti speciali alla frazione secco-leggera derivante dal trattamento del rifiuto urbano essiccato, non deve inficiare la qualità del medesimo e deve garantire, per il CSS che ne deriva, il rispetto dei limiti imposti all'utilizzatore;
  24. il CSS rifiuto derivante dalla lavorazione deve rispettare i requisiti richiesti dall'utilizzatore ed essere avviato a recupero presso soggetti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite vettore appositamente autorizzato;
  25. il campionamento, l'analisi e la verifica di conformità del CSS e dei suoi componenti (FSL e rifiuti speciali) sono assoggettati alla Procedura di campionamento, analisi e verifica di conformità I -7.5-19 rev. 7 del 30/1/2019, a cui si fa espresso rinvio nel presente provvedimento. Ferme restando le indicazioni e i requisiti della norma UNI – En 15443 e s.m.i., le modalità di preparazione dei campioni devono essere tali da non inficiare la rappresentatività ed il risultato sui parametri volatili e semivolatili;

26. la destinazione finale di tutti i rifiuti provenienti dal trattamento e non destinati alla discarica di servizio, deve essere individuata presso soggetti debitamente autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia;
27. il CSS prodotto deve rispettare i requisiti richiesti dall'utilizzatore ed essere avviato a recupero presso soggetti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite vettore appositamente autorizzato;
28. è vietato il conferimento di eventuali partite di CSS e di FSL non conformi nella discarica consortile di Sommariva Perno;
29. i controlli per la verifica del buon andamento del processo sono descritti nel piano di monitoraggio e controllo (ultimo aggiornamento marzo 2017) come riassunti nell'allegato tecnico 2 al presente provvedimento a cui si fa espresso rinvio;
30. i percolati provenienti dal trattamento dei rifiuti devono essere convogliati alla vasca di stoccaggio e successivamente al trattamento in impianto autorizzato;
31. è espressamente vietato l'utilizzo dei percolati derivanti dal trattamento dei rifiuti per umidificare il biofiltro;
32. è fatto obbligo provvedere con cadenza triennale alla verifica della tenuta della vasca di stoccaggio del percolato;

**PRODUZIONE ED USO DELL'ENERGIA** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

**UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

**EMISSIONI SONORE** (invariato rispetto al provvedimento 2643 del 19/6/17)

## **ALLEGATO TECNICO 2**

### **Aggiornamento 2**

### **S.T.R. Srl**

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

A seguito dell'attuazione degli interventi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni - SME);
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell'impianto e quindi del più complessivo sistema di gestione ambientale di un'attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il SME di una attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.
2. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguiti i criteri e le metodiche riportati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" L'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici (UNI, CEN, ISO, ASTM, EPA) in sostituzione di quelle prescritte da disposizioni normative – purché assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica - deve essere concordata con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo. Le metodiche sono state concordate con il Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo; eventuali modifiche devono essere comunicate all'Arpa Dipartimento Provinciale di Cuneo, per le valutazioni del caso;
3. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici. Quest'ultimi devono contenere almeno le seguenti informazioni: l'identificazione univoca del certificato analitico e una identificazione su ogni pagina, la descrizione dettagliata del campione sottoposto ad analisi, il riferimento alle procedure di campionamento adottate, la data del ricevimento del campione e la data di esecuzione della prova, il luogo del campionamento, l'identificazione del metodo utilizzato, i risultati analitici con le unità di misura, dichiarazione di conformità ove necessaria, la firma di tecnico abilitato iscritto all'Ordine e/o Albo. Modifiche ai rapporti di prova dopo l'emissione devono essere

- eseguite soltanto attraverso l'emissione di un ulteriore documento che dia evidenza della modifica;
- trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1;
4. Fatto salvo quanto previsto nei piani di intervento per le singole matrici, riportati nel presente allegato, ogni superamento di limite o anomalia rispetto alle indicazioni della tabella riassuntiva dei dati di monitoraggio deve essere comunicato alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Sommariva Bosco, non oltre 15 giorni dopo la conclusione delle analisi o l'effettuazione delle misure;
  5. Tutti i dati relativi al monitoraggio, prescritti dal presente allegato tecnico e organizzati in forma chiara ed utilizzabile, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune di Sommariva Bosco, unitamente alla relazione di cui al punto 6. Qualora i controlli evidenziassero superamenti dei limiti previsti dal presente allegato tecnico e/o anomalie, l'inoltro dovrà essere effettuato contestualmente e comunque non oltre 15 gg dalla conclusione delle analisi o dall'effettuazione delle misure;
  6. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune di Sommariva Bosco una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
    - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
    - b) contenere i certificati analitici relativi ai campioni analizzati, alle misure effettuate, nonché altre certificazioni attestanti l'effettuazione e la conformità dei monitoraggi prescritti.
    - c) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
    - d) contenere una relazione interpretativa dei risultati ottenuti, suddivisa per matrice.

La relazione deve altresì contenere i seguenti dati riferiti all'anno precedente:

- tipologie, provenienza e quantitativi di rifiuti trattati;
- destinazione, quantitativi e tipologie dei rifiuti avviati a smaltimento e al recupero;
- bilancio di materia e energia dell'impianto;
- **verifica dello stato di applicazione della procedura di campionamento, analisi e valutazione di conformità relativamente al CSS "rifiuto" derivante dall'impianto ed eventuali criticità riscontrate.**

**Alla relazione deve essere allegata la documentazione relativa ai rinnovi dei contratti annuali per il conferimento della frazione secco-leggera e del CSS al recupero energetico**

7. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

I punti di emissione, scarico e di monitoraggio indicati nel Piano sono riferiti alla Tavola "Planimetria punti di emissione, monitoraggi e presidi ambientali" .

## ALLEGATO 2a: DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO (aggiornato)

Tabella n. 1

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
<b>1 - ACQUE SOTTERRANEE</b>					
Misure livelli di falda (tutti i piezometri)	PZ1, PZ2, PZ3	2	semestrale	Quota falda riferita da t.p.	
Analisi acque di falda - Campagna base	PZ1, PZ2, PZ3	2	semestrale	pH, , conducibilità elettrica specifica, ossidabilità, cloruri, solfati, fosforo totale, ferro, manganese, alluminio, arsenico, rame, cadmio, boro, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, solventi clorurati, solventi organici, fenoli, IPA	
<b>2 - ACQUE METEORICHE</b>					
Composizione acque superficiali Campagna completa	Acque di seconda pioggia (in uscita impianto di prima pioggia) destinate al Rio Grione – presso pozzetto di campionamento indicato con nota STR prot. 373 del 19.02.2014 (a monte della confluenza con le acque dilavamento coperture)	1	annuale	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, COD , BOD <sub>5</sub> , cloruri, solfati, fluoruri, Idrocarburi IPA, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, magnesio, zinco, cianuri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, boro.	
<b>3 - PERCOLATO</b>					
Volume di percolato	1	12	mensile	Volume di percolato prodotto da impianto Volume in giacenza Volume inviato a smaltimento	
Composizione percolato Campagna base	vasca	3	trimestrale	pH, conducibilità elettrica specifica, COD, BOD <sub>5</sub> , cloruri, solfati, alluminio, boro, ferro, manganese, arsenico, rame,	

Allegato 2 – Pag. 4

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
				cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico.	
Composizione percolato Campagna completa	vasca	1	annuale	pH, conducibilità elettrica specifica, COD, BOD <sub>5</sub> , cloruri, solfati, fluoruri, IPA, ferro, manganese, arsenico, rame, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, composti organoalogenati, fenoli, solventi aromatici, cianuri, pesticidi fosforati e totali, solventi organici azotati, solventi clorurati, alluminio, boro.	
<b>7 - EMISSIONI DA IMPIANTO</b>					
Misura inquinanti da punto di emissione (biofiltro)	E1		biennale	COV, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, Polveri totali	
Monitoraggio aria ingresso biofiltro	Plenum distribuzione aria in ingresso		continuo	Umidità, Temperatura	Trasmissione dati sotto forma di elaborazione settimanale
Monitoraggio substrato biofiltro	letto filtrante		continuo	Umidità, Temperatura	Trasmissione dati sotto forma di elaborazione settimanale
<b>10 - ALTRI MONITORAGGI</b>					
Controlli processo	Biostabilizzazione	52	settimanale	Umidità, pH	
Controlli processo	Biostabilizzazione		continuo	Temperatura, Ossigeno	Trasmissione dati sotto forma di elaborazione settimanale
<b>11 - BILANCIO DI MATERIA</b>					
Provenienza e quantitativi rifiuti in ingresso suddivisi per tipologia ( codice CER con descrizione specifica)	Ingresso impianto	1	annuale		
Provenienza e quantitativi rifiuti speciali in ingresso suddivisi per tipologia ( codice CER con descrizione specifica)	Ingresso impianto	1	annuale		
Destinazione e quantitativi dei rifiuti prodotti suddivisi per tipologia	Uscita impianto	1	annuale		

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
<b>12 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO</b>					
Rifiuti solidi urbani indifferenziati a valle raccolta differenziata	1	4	stagionale	Analisi merceologica	
Frazione secco leggera destinata a produzione CSS	Vedi nota		annuale	Antimonio – Arsenico – Cadmio – Mercurio – Cromo – Cobalto – Rame – Manganese – Nichel - Piombo Tallio – Vanadio Analisi merceologica, Umidità PCI - Cloro	Soggetti alla istruzione I-7.5-19 Rev. 7 del 30/1/19 e s.m.i.
Rifiuti speciali destinati alla produzione di combustibile solido secondario	Vedi nota		Vedi nota	Antimonio – Arsenico – Cadmio – Mercurio – Cromo – Cobalto – Rame – Manganese – Nichel - Piombo Tallio – Vanadio Analisi merceologica, Umidità, PCI - Cloro	Soggetti alla istruzione I-7.5-19 Rev. 7 del 30/1/19 e s.m.i.  Trimestrale nel primo anno di conferimento e successivamente annuale per ogni produttore (per ogni eventuale nuovo produttore sarà inteso il primo anno a decorrere dal primo conferimento).
FSL derivante dai Rifiuti assimilati provenienti dai Comuni di Alba, Santo Stefano Belbo e Cherasco,	vedi nota	1	al completamento dell'andana dedicata	Arsenico, Mercurio, Cadmio, Tallio, Cobalto, Cromo, Rame, Manganese, Nichel, Piombo, Antimonio, Vanadio, PCI Umidità, Cloro	Assoggettato a modalità di campionamento analisi di cui all' istruzione I-7.5-19 Rev. 7 del 30/1/19 e s.m.i.
<b>13 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN USCITA</b>					
19.12.12 – scarti della lavorazione non recuperabili prodotti dal trattamento degli ingombranti e scarti	1	4	trimestrale	Indice di respirazione	Calcolato come media annua di almeno quattro campioni e con tolleranza, su singolo campione, non superiore al 20%.
19.05.01 – scarti di lavorazione prodotti presso l'impianto di Sommariva Bosco					

Allegato 2 – Pag. 6

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
19.05.03 – frazione organica stabilizzata prodotta presso l'impianto di Sommariva Bosco					
<b>14 - CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO ENERGETICO</b>					
19 12 10 Combustibile solido secondario rifiuto			lotto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umidità totale (% p/p)</li> <li>- PCI</li> <li>- Ceneri (% p/p)</li> <li>- Cloro totale (%)</li> <li>- Zolfo (% p/p)</li> <li>- Antimonio</li> <li>- Arsenico</li> <li>- Cadmio</li> <li>- Mercurio</li> <li>- Cromo</li> <li>- Cobalto</li> <li>- Rame</li> <li>- Manganese</li> <li>- Nichel</li> <li>- Piombo</li> <li>- Tallio</li> <li>- Vanadio</li> </ul>	Soggetti alla istruzione I-7.5-19 rev. 7 del 30/1/2019
			annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pezzatura con curva granulometrica (mm)</li> <li>- IPA</li> <li>- PCB totali</li> <li>- PCDD e PCDF (ngTEQ/kg)</li> </ul>	
19 12 12 – 19 12 10 Frazione secco leggera destinata a impianti esterni	1	2	Semestrale	Peso specifico Analisi merceologica Umidità, ceneri, Sostanza organica Cloro totale	Soggetti alla istruzione I-7.5-20 "Campionamenti CDR per Lomellina Energia" – rev 02 di ottobre 2018

DESCRIZIONE	Punti monitoraggio (num. e/o identificazione)	Q.tà annue	Frequenza	PARAMETRI ANALIZZATI	NOTE
				Zolfo Metalli quali: Pb, Cr, Cu, Mn, e Ni Cd, Hg e As Potere calorifico inferiore	
<b>14 - USO DELL'ENERGIA</b>					
Consumo di energia elettrica da rete	Contatore	3	quadrimestrale	MWh	
Consumo di energia termica per riscaldamento	1	3	quadrimestrale	MWh	
Consumo di combustibile per riscaldamento	1	3	quadrimestrale	Metri cubi	
Consumo combustibile per autotrazione	1	3	quadrimestrale	Metri cubi	
<b>16 - UTILIZZO DELL'ACQUA</b>					
Acqua utilizzata	Contatori pozzo e acquedotto	12	mensile	Metri cubi attinti da pozzo Metri cubi attinti da acquedotto	
<b>17 - EMISSIONI SONORE</b>					
Livello di emissione	presso i punti ritenuti idonei e già considerati nelle pregresse valutazioni, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	prima della presentazione dell'istanza di rinnovo AIA	dB(A)	da trasmettere con la domanda di rinnovo AIA	
Livello di immissione					

Tutti i dati relativi ai monitoraggi prescritti dalla presente tabella devono essere trasmessi unitamente alla relazione di cui al punto 5, allegato tecnico 2 della presente:

- per i campioni analizzati e le misure effettuate sotto forma di certificati analitici
- per gli altri monitoraggi sotto forma di certificazione attestanti l'effettuazione e la conformità

## CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli, ai sensi dell' art. 29 decies comma 11- ter del D.Lgs.152/06 e smi sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n°44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
ACQUE SOTTERRANEE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- conducibilità elettrica specifica</li> <li>- BOD<sub>5</sub></li> <li>- calcio, sodio, potassio, magnesio</li> <li>- cloruri, fluoruri, solfati, nitrati</li> <li>- alluminio, arsenico, boro, cadmio, cromo totale, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco</li> <li>- azoto nitroso</li> <li>- ione ammonio</li> <li>- fenoli</li> <li>- solventi clorurati</li> <li>- composti organo alogenati</li> <li>- solventi organici aromatici</li> <li>- solventi organici azotati</li> <li>- pesticidi</li> <li>- IPA</li> <li>- cianuri</li> <li>- ossidabilità</li> <li>- fosforo totale</li> <li>- torbidità</li> </ul>	S1, S2, S3 1	1 volta all'anno
Emissioni da Impianto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- COT</li> <li>- NH3</li> </ul>	Biofiltro *	2 volte nella vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	2 volte durante la vigenza dell'AIA

\* vedere specifica tecnica che segue

### \* Specifica tecnica

#### Attrezzatura per il campionamento da biofiltro: cappa statica o camino acceleratore

Al fine del campionamento di parte pubblica sul biofiltro, essendo le emissioni di tipo diffuso, si richiede che il gestore dell'impianto mantenga c/o il biofiltro stesso apposita cappa statica realizzata secondo le specifiche tecniche di seguito riportate, a disposizione dell'Organo di Controllo.

La cappa dovrà essere realizzata in acciaio inox o altro materiale inerte, a base quadrata, con bocca di presa di 1 m<sup>2</sup> (sezione S1) e camino acceleratore avente una sezione di uscita di diametro di 150 mm (corrispondente ad una sezione S2 = 0,0176 m<sup>2</sup>).

Il tronco di piramide della cappa dovrà avere un'altezza di 740 mm e un'apotema di 856 mm. Al di sopra del tronco di piramide sarà posizionato un cilindro metallico di altezza di 1650 mm e, ad una distanza pari a 1200 mm dalla base del cilindro stesso, sarà realizzato il punto di prelievo costituito da un tronchetto a norma UNI avente diametro di 10 cm. In posizione diametralmente opposta a tale tronchetto sarà realizzato un ulteriore punto di prelievo del diametro di 2 cm per effettuare misure anemometriche. Ogni punto di prelievo dovrà essere equipaggiato di chiusura metallica a vite.

Il posizionamento della cappa statica sulla superficie del biofiltro dovrà essere tale da coprire 1 m<sup>2</sup> del biofiltro penetrando nello stesso di almeno 10 cm, onde evitare fenomeni di trafilatura.